

**L'AZIENDA NON PUO' DILAZIONARE LA FRUIZIONE DELLE FERIE OLTRE L'ANNO DI COMPETENZA E IMPORRE SUCCESSIVAMENTE AL LAVORATORE DI SMALTIRE L'ARRETRATO –**

*Se il periodo di riposo previsto dal contratto non viene tempestivamente concesso, il dipendente ha diritto al risarcimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 13980 del 24 ottobre 2000, Pres. Trezza, Rel. Giannantonio).*

G.V., dipendente dell'Ansaldo Industria S.p.A., con qualifica di quadro, ha accumulato, in vari anni di lavoro, un notevole arretrato di ferie non godute.

Nel 1995 l'azienda gli ha imposto il recupero dell'arretrato, collocandolo in ferie, nonostante le sue rimostranze, dal 22 febbraio al 28 aprile e dal 18 settembre al 17 dicembre. G.V. ha chiesto al Pretore di Genova di dichiarare illegittimo il suo collocamento in ferie per decisione unilaterale dell'azienda e di condannare l'Ansaldo a restituire il suo monte ferie arretrate, senza tener conto dell'astensione dal lavoro impostagli.

L'azienda si è difesa sostenendo che il collocamento del lavoratore in ferie per recupero degli arretrati doveva ritenersi giustificato dalla crisi economica del settore.

La domanda del lavoratore è stata rigettata dal Pretore ed accolta invece, in grado di appello, dal Tribunale di Genova, che ha dichiarato l'illegittimità del collocamento in ferie. L'azienda ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo di avere legittimamente esercitato i suoi poteri organizzativi.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13980 del 24 ottobre 2000, Pres. Trezza, Rel. Giannantonio) ha rigettato il ricorso.

La Corte ha ricordato che, in base all'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

Questa norma – ha affermato la Corte - attribuisce al datore di lavoro un potere di natura discrezionale che non è del tutto arbitrario e privo di vincoli, ma deve tenere conto anche degli interessi del prestatore di lavoro; in sostanza l'imprenditore deve organizzare il periodo di ferie in modo utile per le esigenze dell'impresa, ma non ingiustificatamente vessatorio nei confronti del lavoratore e dimentico delle legittime esigenze di questi.

Il potere discrezionale del datore di lavoro è, inoltre, limitato – ha osservato la Corte - da norme inderogabili come, ad esempio, quella per la quale l'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie (terzo comma dell'art. 2109 del codice civile) e quella per la quale le ferie devono essere godute entro l'anno di lavoro e non successivamente (ex art. 2109, secondo comma, del codice civile); la ragione di quest'ultima norma dipende dalla funzione propria delle ferie annuali che è quella di assicurare il recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore. Questa funzione sarebbe compromessa se non avvenisse con periodicità almeno annuale, come è stato affermato espressamente dalla Corte Costituzionale quando ha dichiarato illegittimo il penultimo comma dell'art. 22 allegato a) del regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui prevedeva che l'autoferrotramviere potesse non fruire delle ferie nel corso dell'anno lavorativo (sentenza 19 dicembre 1990 n. 543).

Pertanto – ha concluso la Cassazione – deve ritenersi che, una volta decorso l'anno di competenza, il datore di lavoro non possa più imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie e tantomeno possa stabilire il periodo nel quale deve goderle, ma sia tenuto al risarcimento del danno.

Pubblichiamo il testo integrale della decisione nella sezione Documenti.

**L'ONERE DELLA PROVA IN MATERIA DI GODIMENTO DELLE FERIE INCOMBE AL DATORE DI LAVORO –** *Perché è in possesso dei dati contabili e organizzativi dell'impresa (Sezione Lavoro n. 13258 del 5 ottobre 2000, Pres. Genghini, Rel. Capitanio).*

P.S., dopo avere lavorato alle dipendenze della ditta Roccella come apprendista pasticciere, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento, tra l'altro, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute in misura di 26 giorni di retribuzione. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Catania hanno accolto questa domanda.

L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la lavoratrice non aveva provato il mancato godimento delle ferie e che pertanto i giudici di merito avevano errato nel riconoscere il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13258 del 5 ottobre 2000, Pres. Genghini, Rel. Capitanio) ha rigettato il ricorso, affermando che l'onere della prova in materia di godimento delle ferie incombe al datore di lavoro.

Spetta all'imprenditore, nei limiti indicati dalla Costituzione, dalle leggi ordinarie e dalla contrattazione collettiva – ha osservato la Corte - definire l'anno di riferimento e le modalità di fruizione, nell'arco dello stesso anno, delle ferie; sulla base di tale premessa spetta, perciò, allo stesso imprenditore, in possesso dei dati – scritture contabili – dai quali può ricavarsi la ripartizione delle energie lavorative dei suoi dipendenti diretta a coprire la fase produttiva

annuale dell'azienda, offrire la prova di avere fatto usufruire al lavoratore le ferie a lui spettanti per legge o per contratto individuale o collettivo nel corso dell'anno.

**L'INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE VA CORRISPOSTA ENTRO L'ANNO DI MATURAZIONE DEL DIRITTO** – *Con il pagamento dei relativi contributi previdenziali (Cassazione Sezione Lavoro n. 12601 del 22 settembre 2000, Pres. Ianniruberto, Rel. De Matteis).*

A.L. al momento della cessazione del rapporto ha percepito, oltre al t.f.r., un'indennità sostitutiva delle ferie non godute per 10 anni, dal 1982 al 1993. L'azienda ha versato su tale indennità, pagata cumulativamente, i contributi previdenziali. L'Inps peraltro, nel liquidare la pensione di vecchiaia, ha frazionato l'indennità imputandola pro-rata a ciascun anno di riferimento delle ferie non godute.

Conseguentemente, ai fini pensionistici, l'ultima retribuzione è stata calcolata in misura nettamente inferiore a quella che sarebbe risultata imputando l'intero importo dell'indennità all'anno in cui era stata liquidata. Ciò ha comportato l'erogazione di una pensione inferiore alle aspettative della lavoratrice.

Essa ha promosso davanti al Pretore di Milano un giudizio nei confronti dell'Inps chiedendo l'accertamento dell'obbligo, per l'Ente, di includere nell'ultima retribuzione l'intero importo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ai fini della determinazione della pensione.

Il Pretore ha rigettato la domanda e la sua decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Milano, che ha ritenuto che l'imputazione dell'intera indennità alla retribuzione dell'ultimo anno avrebbe determinato un anomalo incremento della pensione.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12601 del 22 settembre 2000, Pres. Ianniruberto, Rel. De Matteis) ha rigettato il ricorso della lavoratrice. L'art. 36 della Costituzione – ha affermato la Corte – tutela il diritto fondamentale ed irrinunciabile a fruire delle ferie "annuali", indicando pertanto un preciso arco di riferimento temporale.

Pertanto il termine a carico del datore di lavoro per l'adempimento dell'obbligazione di concessione del periodo feriale, o, in mancanza, del pagamento dell'indennità sostitutiva, è, in via generale, quello dell'anno in cui le ferie devono essere fruiti.

La Corte ha richiamato la sua costante giurisprudenza secondo cui i contributi previdenziali vanno applicati sulla "retribuzione dovuta e non su quella di fatto corrisposta"; la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali deve cioè restare insensibile agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro agli obblighi retributivi, con conseguente necessità che i contributi vengano commisurati alla retribuzione che il lavoratore ha diritto di ricevere nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti collettivi applicabili.

Poiché il tempo della prestazione costituisce un elemento essenziale dell'obbligazione retributiva – ha affermato la Corte – il concetto di retribuzione dovuta comprende anche la retribuzione tardivamente corrisposta. Rileva dunque – ha concluso la Corte – il termine a carico del datore di lavoro per l'adempimento dell'obbligazione di concessione del periodo feriale, o in mancanza del pagamento della indennità sostitutiva, e questo termine, in base all'art. 36 Cost. e 2109 cod. civ., è in via generale quello dell'anno in cui le ferie devono essere fruiti (Corte Cass. sent. 543/1999).

Ove previsioni legali (ad. es. art. 9 Convenzione O.I.L. 24 giugno 1970 n. 124, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 157), o contrattuali (collettive o aziendali) regolamentino il tempo di fruizione delle ferie, prevedendo un termine per l'erogazione della indennità sostitutiva - ha precisato la Corte - l'imputazione del relativo compenso nella retribuzione dovuta va effettuata secondo tali previsioni normative.

**L'AZIENDA NON PUO' DILAZIONARE LA FRUIZIONE DELLE FERIE OLTRE L'ANNO DI COMPETENZA E IMPORRE SUCCESSIVAMENTE AL LAVORATORE DI SMALTIRE L'ARRETRATO** – *Se il periodo di riposo previsto dal contratto non viene tempestivamente concesso, il dipendente ha diritto al risarcimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 13980 del 24 ottobre 2000, Pres. Trezza, Rel. Giannantonio).*

Pubblichiamo il testo integrale della decisione la cui sintesi è nella sezione [Fatto e Diritto](#)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo TREZZA	Presidente
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO	Rel. Consigliere
Dott. Federico ROSELLI	Consigliere
Dott. Maura LA TERZA	Consigliere
Dott. Giovanni MAMMONE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

### S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da:

ANSALDO INDUSTRIA SPA IN LIQUIDAZIONE, nonché della ANSALDO MONTAGGI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo Studio dell'avvocato MARAZZA MAURIZIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARDILLO CARLO, giusta delega in atti;

**ricorrenti -**

### CONTRO

V. GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, rappresentato e difeso dall'avvocato VACIRCA SERGIO, giusta delega in atti;

**controricorrente -**

avverso la sentenza n. 2679/97 del Tribunale di GENOVA, depositata il 25/09/97; R.G.N. 3665/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2000 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO; udito l'Avvocato CARDILLO; udito l'Avvocato VACIRCA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27 ottobre 1995 il Dott. Giorgio V. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Genova, quale giudice del lavoro, la Ansaldo Industria S.p.A. e l'Ansaldo montaggi s.r.l., in persona dei loro legali rappresentanti pro-tempore. Esponeva, tra l'altro, di essere stato preposto, fino al novembre del 1994, al settore montaggi esterni della Ansaldo industria S.p.A. con la qualifica di quadro; che dal 22 febbraio al 28 aprile 1995 era stato posto unilateralmente in ferie dalla società convenuta per il parziale recupero delle numerose ferie non godute negli anni precedenti, nonostante le sue rimostranze per il periodo scelto; che in data 11 settembre 1995 gli era stata recapitata una comunicazione interna con la quale la società disponeva un nuovo periodo forzoso di ferie in attesa della definizione della sua posizione. Assumeva che il potere di fissazione unilaterale del periodo delle ferie da parte della società era stato illegittimamente esercitato. Chiedeva che fosse dichiarata illegittima la messa in ferie dal 18 settembre al 17 dicembre 1995 unilateralmente disposta dall'Ansaldo Industria S.p.A., con ogni conseguenza in termini di qualificazione giuridica e trattamento economico e normativo nel relativo periodo di astensione lavorativa; che, di conseguenza, fossero condannate l'Ansaldo Industria S.p.A. e l'Ansaldo montaggi s.r.l., in solido tra loro, a ricostituire

il monte ferie arretrate del dott. Giorgio V., senza tenere conto dell'astensione lavorativa predetta.

Costituitesi in giudizio le società convenute ed espletata l'istruttoria, con sentenza depositata il 1° marzo 1997, il Pretore respingeva la domanda del V. per quanto riguardava la questione delle ferie.

La decisione del Pretore è stata riformata dal Tribunale di Genova che, con sentenza depositata il 25 settembre 1997, ha dichiarato illegittima la unilaterale messa in ferie del V. da parte dell'Ansaldo dal 18 settembre al 17 dicembre 1995.

Avverso la decisione propongono ricorso, articolato in due motivi, sia la Ansaldo industria in liquidazione S.p.A., sia la Ansaldo montaggi s.r.l.

Il dott. V. resiste con controricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le società ricorrenti denunciano la violazione degli articoli 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamentano che il dott. V. non abbia dimostrato che la società da cui dipendeva avesse rifiutato il godimento delle ferie nei relativi anni di competenza.

Con il secondo motivo le società ricorrenti denunciano le violazioni degli articoli 1362 e seguenti del codice civile in materia di interpretazione dei contratti collettivi, e degli articoli 2109 e 2186 c.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamentano che il Tribunale di Genova abbia ritenuto che il collocamento forzoso in ferie del dipendente non può essere giustificato da situazioni di crisi del settore economico in cui opera l'impresa del datore di lavoro; e che non abbia tenuto presente che il potere del datore di lavoro di fissare unilateralmente il periodo di ferie deve contemperare le esigenze delle imprese con quelle del prestatore di lavoro.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e debbono essere dichiarati infondati.

Come è noto, il secondo comma dell'articolo 1209 del codice civile dispone che il prestatore di lavoro ha diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto dell'esigenza dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

La norma attribuisce al datore di lavoro un potere di natura discrezionale che non è del tutto arbitrario e privo di vincoli, ma deve tenere conto anche degli interessi del prestatore di lavoro. In sostanza l'imprenditore deve organizzare il periodo delle ferie in modo utile per le esigenze dell'impresa, ma non ingiustificatamente vessatorio nei confronti del lavoratore e dimentico delle legittime esigenze di questi.

Il potere discrezionale del datore di lavoro è, inoltre, limitato da norme inderogabili come, ad esempio, quella per la quale l'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie (terzo comma dell'art. 1209 del codice civile) e quella per la quale le ferie devono essere godute entro l'anno di lavoro e non successivamente (ex art. 2109, secondo comma, del codice civile).

La ragione di quest'ultima norma dipende dalla funzione propria delle ferie annuali che è quella di assicurare il recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore; funzione che sarebbe compromessa se non avvenisse con periodicità almeno annuale e che è stata affermata espressamente dalla Corte Costituzionale quando ha dichiarato illegittimo il penultimo comma dell'art. 22 allegato a) del regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui prevedeva che l'autoferrotramviere potesse non fruire delle ferie nel corso dell'anno lavorativo (Corte Costituzionale 19 dicembre 1990 n. 543).

Deve concludersi che, una volta decorso l'anno di competenza, il datore di lavoro non possa più imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie e tantomeno possa stabilire il periodo nel quale deve goderle, ma è tenuto al risarcimento del danno.

Nel caso in esame il datore di lavoro ha imposto al dott. V. di recuperare in un periodo determinato del 1995 le ferie non godute negli anni precedenti. E' evidente, quindi, che il datore di lavoro ha violato i diritti del lavoratore, in quanto gli ha impedito di godere delle ferie nell'anno di riferimento ed ha malamente esercitato il suo potere di fissazione del periodo delle ferie nell'anno successivo. D'altra parte il primo motivo del ricorso non può essere accolto, in quanto la prova del godimento delle ferie da parte del lavoratore deve essere fornita, in base ai principi generali dell'onere probatorio, dal datore di lavoro; questi, nel caso, non soltanto non ha fornito la prova richiesta, ma in sostanza non ha neppure affermato che il lavoratore avesse goduto delle ferie negli anni precedenti e si è semplicemente limitato a richiedere la prova del rifiuto del godimento da parte del lavoratore.

Per quanto riguarda il secondo motivo del ricorso non è esatto dire, come afferma il ricorrente, che il Tribunale avrebbe negato qualsiasi rilevanza allo stato di crisi dell'azienda. In realtà il Tribunale ha affermato che il datore di lavoro non poteva esercitare il suo potere di fissazione del periodo delle ferie oltre l'anno di riferimento e che, a tal fine, non aveva alcuna rilevanza la situazione di crisi dell'azienda.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

La società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, spese che si liquidano come in dispositivo, e al pagamento degli onorari di avvocato, che si liquidano in favore del dott. Giorgio V. nella somma di lire 3.000.000.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le società ricorrenti, l'Ansaldo Industria in liquidazione S.p.A., in persona del suo liquidatore, e l'Ansaldo montaggi s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al dott. Giorgio V. le spese di questo giudizio di legittimità, spese che si liquidano in lire 23.000 e al pagamento degli onorari di avvocato che si liquidano in lire 3.000.000.

Così deciso in Roma, 13 giugno 2000

F.to Il Presidente

F.to il Consigliere Estensore

F.to il Collaboratore di Cancelleria

**Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2000**

#### **IMPROVVISA DECISIONE AZIENDALE DI POSTICIPARE PER URGENTI NECESSITA'**

**ORGANIZZATIVE IL PERIODO DI FERIE GIA' STABILITO** - *La sua mancata esecuzione da parte del lavoratore può configurare giusta causa di licenziamento per insubordinazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 5216 del 25 maggio 1998, Pres. Pontrandolfi, Rel. Cataldi).*

Nel 1991 per M.F. dipendente della s.a.s. Cesaro Giorgi & C. il periodo di ferie estive è stato stabilito, nel piano aziendale, dal 1° al 18 agosto. Conseguentemente egli ha prenotato un soggiorno alberghiero a Jesolo per tale periodo. Il 31 luglio l'azienda gli ha comunicato la posticipazione delle ferie già programmate, motivando il provvedimento con la necessità di terminare lavori urgenti. M.F. si è assentato ugualmente per pochi giorni e si è ripresentato in azienda il 5 agosto (lunedì), sostenendo di essersi dovuto recare a Jesolo per disdire la prenotazione. L'azienda lo ha sottoposto a procedimento disciplinare, al termine del quale lo ha licenziato. Il lavoratore si è rivolto al Pretore di Padova chiedendo l'annullamento del licenziamento.

Il Pretore ha rigettato la domanda e la sua decisione è stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Padova, che ha ravvisato la sussistenza di un grave atto di insubordinazione, tale da legittimare il licenziamento. Il Tribunale ha ritenuto che l'azienda avesse dimostrato la necessità di differire le ferie in seguito alla richiesta della USL 21 di Padova di ultimare i lavori di impiantistica elettrica presso la divisione chirurgica ospedaliera.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5216 del 25 maggio 1998, Pres. Pontrandolfi, Rel. Cataldi) ha rigettato il ricorso del lavoratore, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la sua decisione, accertando l'effettiva esigenza del datore di lavoro di revocare le ferie in relazione all'urgenza dei lavori da eseguire e l'inesistenza di ragioni che potessero giustificare il comportamento del lavoratore.

**EFFETTO INTERRUPTIVO DELLA MALATTIA SULLE FERIE** - *Si verifica solo quando essa effettivamente impedisca al lavoratore di fruire del riposo e di recuperare le energie (Cassazione Sezione Lavoro n. 1947 del 23 febbraio 1998, Pres. La Torre, Rel. Ravagnani).*

R.N., dipendente della S.p.A. Fulgorcavi, dopo avere iniziato un periodo di ferie la cui durata era stata determinata in 19 giorni, si è ammalato per 11 giorni ed ha inviato il relativo certificato sia all'INPS che alla datrice di lavoro.

Quest'ultima ha rifiutato il prolungamento delle ferie per un periodo pari alla durata della malattia, richiamandosi al contratto collettivo del settore, secondo cui l'interruzione delle ferie per sopravvenuta malattia si verifica soltanto se questa comporti il ricovero ospedaliero, in questo caso non avvenuto.

Il lavoratore si è rivolto al Pretore di Latina, richiamandosi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 616 del 30 dicembre 1987, secondo cui la malattia intervenuta durante le ferie ne sospende il godimento. Il Pretore ha condannato l'azienda al pagamento della somma netta di lire 724.900, pari alla retribuzione di undici giorni di ferie. La decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Latina, che ha rilevato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 616/87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede la sospensione del periodo feriale per l'insorgenza di una malattia, in relazione al principio, stabilito dall'art. 36 Cost. Rep. dell'effettiva fruizione delle ferie. Poiché la Corte non ha fatto distinzioni fra i vari tipi di patologia - ha osservato il Tribunale - deve ritenersi che ogni malattia e non solo le affezioni di rilevante gravità, sia idonea a compromettere la finalità delle ferie ovvero il recupero delle energie psico-fisiche, il soddisfacimento delle esigenze ricreativo-culturali e la partecipazione alla vita sociale e familiare.

In seguito a ricorso dell'azienda in Cassazione, la causa è stata assegnata alle Sezioni Unite, che sono state chiamate a comporre un contrasto di giurisprudenza verificatosi nell'ambito della Sezione Lavoro.

Infatti in passato alcune sentenze della Suprema Corte (n. 9762 e n. 6808 del 1966, n. 2847 del 1995 ed altre) hanno affermato che dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, l'art. 2109 cod. civ. deve essere interpretato nel senso che la malattia interrompe "in ogni caso" il decorso delle ferie, mentre per altre sentenze (n. 3093 del 1997, n. 12998 del 1995, n. 6982 del 1994) il principio della interruzione delle ferie in caso di malattia non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l'individuazione delle quali occorre avere riguardo alla specificità degli stati morbosi, al fine di

accertare l'effettiva incompatibilità della malattia con la salvaguarda dell'essenziale fruizione di riposo propria delle ferie. Le Sezioni Unite (sentenza n. 1947 del 23 febbraio 1998, Pres. La Torre, Rel. Ravagnani, di cui riportiamo il testo integrale nella sezione Documenti), hanno affermato la validità del secondo orientamento, in quanto hanno ritenuto, tra l'altro, che la portata della sentenza n. 616/87 della Corte Costituzionale vada stabilita tenendo conto della successiva sentenza della stessa Corte n. 297 del 19 giugno 1990 in tema di rapporto tra cure idrotermali e ferie. Quest'ultima decisione della Consulta ha affermato che *"il principio dell'effetto sospensivo non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l'individuazione delle quali occorre avere riguardo alla specificità degli stati morbosi e delle cure di volta in volta considerate"*. Le Sezioni Unite hanno peraltro precisato che spetta al datore di lavoro provare l'inidoneità della malattia a sospendere le ferie. Conseguentemente, nel caso in esame, le Sezioni Unite si sono limitate a correggere la motivazione della sentenza del Tribunale di Latina e hanno rigettato il ricorso dell'azienda, perché questa (in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale) sosteneva che l'effetto interruttivo della malattia vada circoscritto alla sola ipotesi del ricovero ospedaliero.

**La richiesta di ferie da parte del lavoratore ammalato, al fine di evitare il licenziamento per assenza eccedente il comportamento, deve essere preceduta dall'utilizzazione dell'aspettativa – Se questa è prevista dal contratto collettivo -**

Il diritto di scelta del tempo delle ferie è riservato per legge al datore di lavoro che può, quindi, discrezionalmente stabilirne l'epoca nell'ambito annuale, a meno che non sia stata preventivamente individuata dalla contrattazione collettiva. Questo diritto peraltro deve essere pur sempre esercitato armonizzando l'esigenze aziendali e gli interessi del prestatore di lavoro, come è previsto dall'art. 2109 cod. civ. In presenza di una richiesta del lavoratore di imputare a ferie un'assenza per malattia al fine di evitare il licenziamento per superamento del periodo di comportamento, il datore di lavoro che respinga tale richiesta deve dimostrare di aver tenuto conto non solo delle esigenze organizzative dell'azienda, ma anche del fondamentale interesse del richiedente di evitare la possibile perdita del posto di lavoro. Ove il contratto collettivo preveda che il lavoratore, scaduto il periodo di comportamento, possa avvalersi di un'aspettativa non retribuita egli dovrà avvalersi di questa possibilità, in luogo di ricorrere alla richiesta di ferie (Cassazione Sezione Lavoro n. 14490 dell'8 novembre 2000, Pres. De Musis, Rel. Coletti).

**La mancata fruizione delle ferie entro l'anno comporta il diritto all'indennità sostitutiva – Il lavoratore che non le chiede, non rinuncia al suo diritto -** In base all'art. 2109 cod. civ. il periodo annuale di ferie retribuito costituisce un diritto insopprimibile e irrinunciabile del lavoratore, cui corrisponde l'obbligo del datore di lavoro di organizzare e dirigere l'attività in modo da permettere l'esercizio di tale diritto. Il mancato godimento del periodo di ferie annuali, ovvero di parte di esso, comporta il diritto all'indennità sostitutiva a causa dell'inosservanza del relativo obbligo da parte del datore di lavoro, sicché incombe al lavoratore, che chiede l'indennità sostitutiva, l'onere di provare il mancato godimento delle ferie, mentre spetta al datore di lavoro l'onere di provare di aver corrisposto la relativa indennità.

La disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 36 Cost., garantisce la soddisfazione delle primaria esigenza del lavoratore, della reintegrazione delle sue energie psico-fisiche. Con riferimento a questa tutela particolarmente intensa del diritto al riposo feriale, dichiarato dalla Costituzione italiana irrinunciabile, la Corte Costituzionale ha conseguentemente affermato che il lavoratore ha diritto a godere delle ferie entro l'anno, sorgendo esso contemporaneamente alla costituzione del rapporto di lavoro (Corte Cost. sent. n. 66 del 1963 e n. 16 del 1969), ma, pur specificando "che può altresì ammettersi che spetti all'imprenditore la scelta del tempo in cui le ferie devono essere fruito, nel temperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi dei lavoratori", ha comunque ribadito che un tale potere non può essere esercitato in modo da vanificare le finalità "cui è preordinato l'istituto". Eventuali deroghe possono ammettersi, solo per l'insorgere "di situazioni eccezionali non previste né prevedibili"; sicché un sacrificio del diritto costituzionalmente protetto del dipendente di effettuare le ferie nel corso dell'anno può essere legittimo solo allorché le esigenze di servizio assumano carattere di eccezionalità, e come tali siano motivate e comunicate ai lavoratori, i cui periodi feriali siano già stati fissati o debbano ancora essere fissati.

La realizzazione del diritto può essere, evidentemente, impedita qualora il lavoratore (per svariate esigenze: di lavoro, ad esempio) non usufruisca nel corso dell'anno, in tutto o in parte, dei giorni di riposo retribuiti a lui spettanti. In questi casi, il lavoratore ovviamente non perde il diritto alle ferie (che, si è precisato, è irrinunciabile), che si tramuta nel diritto all'indennità sostitutiva, ossia in un'attribuzione economica.

Il diritto alle ferie compete pertanto al lavoratore anche se esse non sono state espressamente richieste. Nel caso in cui il lavoratore assuma di non aver goduto delle ferie, egli ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione lavorativa nei giorni ad esse destinati (Cassazione Sezione Lavoro n. 7445 del 3 giugno 2000, Pres. Ianniruberto, Rel. Mazzarella).

**L'azienda può modificare i periodi di ferie assegnati – Tenendo conto degli interessi dei lavoratori -** In base all'art. 2109 cod. civ. il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo "nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro". La stessa norma precisa che l'imprenditore deve preventivamente comunicare al dipendente il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Deve ritenersi che la legge consenta al datore di lavoro di modificare il periodo originariamente assegnato, salva l'obbligatoria preventiva comunicazione. L'obbligo dell'imprenditore di tener conto degli interessi del lavoratore, comporta che quest'ultimo debba palesarli all'atto della fissazione o rifissazione del periodo feriale, in modo che il datore di lavoro possa valutarli al fine della decisione.

La mancanza di un immediata contestazione, da parte del lavoratore, del periodo indicato, può essere considerata come sua adesione alla decisione del datore di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 1557 dell'11 febbraio 2000, Pres. Lanni, Rel. Lupi).

**L'AZIENDA NON PUO' DILAZIONARE LA FRUIZIONE DELLE FERIE OLTRE L'ANNO DI COMPETENZA E IMPORRE SUCCESSIVAMENTE AL LAVORATORE DI SMALTIRE L'ARRETRATO –**  
*Se il periodo di riposo previsto dal contratto non viene tempestivamente concesso, il dipendente ha diritto al risarcimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 13980 del 24 ottobre 2000, Pres. Trezza, Rel. Giannantonio).*

Pubblichiamo il testo integrale della decisione la cui sintesi è nella sezione Fatto e Diritto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo TREZZA	Presidente
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO	Rel. Consigliere
Dott. Federico ROSELLI	Consigliere
Dott. Maura LA TERZA	Consigliere
Dott. Giovanni MAMMONE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da:

ANSALDO INDUSTRIA SPA IN LIQUIDAZIONE, nonché della ANSALDO MONTAGGI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo Studio dell'avvocato MARAZZA MAURIZIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARDILLO CARLO, giusta delega in atti;

**ricorrenti -**

**CONTRO**

V. GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, rappresentato e difeso dall'avvocato VACIRCA SERGIO, giusta delega in atti;

**controricorrente –**

avverso la sentenza n. 2679/97 del Tribunale di GENOVA, depositata il 25/09/97; R.G.N. 3665/97;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2000 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;  
udito l'Avvocato CARDILLO;  
udito l'Avvocato VACIRCA;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27 ottobre 1995 il Dott. Giorgio V. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Genova, quale giudice del lavoro, la Ansaldo Industria S.p.A. e l'Ansaldo montaggi s.r.l., in persona dei loro legali rappresentanti pro-tempore. Esponeva, tra l'altro, di essere stato preposto, fino al novembre del 1994, al settore montaggi esterni della Ansaldo industria S.p.A. con la qualifica di quadro; che dal 22 febbraio al 28 aprile 1995 era stato posto unilateralmente in ferie dalla società convenuta per il parziale recupero delle numerose ferie non godute negli anni precedenti, nonostante le sue rimostranze per il periodo scelto; che in data 11 settembre 1995 gli era stata recapitata una comunicazione interna con la quale la società disponeva un nuovo periodo forzoso di ferie in attesa della definizione della sua posizione. Assumeva che il potere di fissazione unilaterale del periodo delle ferie da parte della società era stato illegittimamente esercitato. Chiedeva che fosse dichiarata illegittima la messa in ferie dal 18 settembre al 17 dicembre 1995 unilateralmente disposta dall'Ansaldo Industria S.p.A., con ogni conseguenza in termini di qualificazione giuridica e trattamento economico e normativo nel relativo periodo di astensione lavorativa; che, di conseguenza, fossero condannate l'Ansaldo Industria S.p.A. e l'Ansaldo montaggi s.r.l., in solido tra loro, a ricostituire il monte ferie arretrate del dott. Giorgio V., senza tenere conto dell'astensione lavorativa predetta.

Costituitesi in giudizio le società convenute ed espletata l'istruttoria, con sentenza depositata il 1° marzo 1997, il Pretore respingeva la domanda del V. per quanto riguardava la questione delle ferie.

La decisione del Pretore è stata riformata dal Tribunale di Genova che, con sentenza depositata il 25 settembre 1997, ha dichiarato illegittima la unilaterale messa in ferie del V. da parte dell'Ansaldo dal 18 settembre al 17 dicembre 1995.

Avverso la decisione propongono ricorso, articolato in due motivi, sia la Ansaldo industria in liquidazione S.p.A., sia la Ansaldo montaggi s.r.l.

Il dott. V. resiste con controricorso.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le società ricorrenti denunciano la violazione degli articoli 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamentano che il dott. V. non abbia dimostrato che la società da cui dipendeva avesse rifiutato il godimento delle ferie nei relativi anni di competenza.

Con il secondo motivo le società ricorrenti denunciano le violazioni degli articoli 1362 e seguenti del codice civile in materia di interpretazione dei contratti collettivi, e degli articoli 2109 e 2186 c.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamentano che il Tribunale di Genova abbia ritenuto che il collocamento forzoso in ferie del dipendente non può essere giustificato da situazioni di crisi del settore economico in cui opera l'impresa del datore di lavoro; e che non abbia tenuto presente che il potere del datore di lavoro di fissare unilateralmente il periodo di ferie deve contemperare le esigenze delle imprese con quelle del prestatore di lavoro.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e debbono essere dichiarati infondati.

Come è noto, il secondo comma dell'articolo 1209 del codice civile dispone che il prestatore di lavoro ha diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto dell'esigenza dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

La norma attribuisce al datore di lavoro un potere di natura discrezionale che non è del tutto arbitrario e privo di vincoli, ma deve tenere conto anche degli interessi del prestatore di lavoro. In sostanza l'imprenditore deve organizzare il periodo delle ferie in modo utile per le esigenze dell'impresa, ma non ingiustificatamente vessatorio nei confronti del lavoratore e dimentico delle legittime esigenze di questi.

Il potere discrezionale del datore di lavoro è, inoltre, limitato da norme inderogabili come, ad esempio, quella per la quale l'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie (terzo comma dell'art. 1209 del codice civile) e quella per la quale le ferie devono essere godute entro l'anno di

lavoro e non successivamente (ex art. 2109, secondo comma, del codice civile).

La ragione di quest'ultima norma dipende dalla funzione propria delle ferie annuali che è quella di assicurare il recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore; funzione che sarebbe compromessa se non avvenisse con periodicità almeno annuale e che è stata affermata espressamente dalla Corte Costituzionale quando ha dichiarato illegittimo il penultimo comma dell'art. 22 allegato a) del regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui prevedeva che l'autoferrotramviere potesse non fruire delle ferie nel corso dell'anno lavorativo (Corte Costituzionale 19 dicembre 1990 n. 543).

Deve concludersi che, una volta decorso l'anno di competenza, il datore di lavoro non possa più imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie e tantomeno possa stabilire il periodo nel quale deve goderle, ma è tenuto al risarcimento del danno.

Nel caso in esame il datore di lavoro ha imposto al dott. V. di recuperare in un periodo determinato del 1995 le ferie non godute negli anni precedenti. E' evidente, quindi, che il datore di lavoro ha violato i diritti del lavoratore, in quanto gli ha impedito di godere delle ferie nell'anno di riferimento ed ha malamente esercitato il suo potere di fissazione del periodo delle ferie nell'anno successivo. D'altra parte il primo motivo del ricorso non può essere accolto, in quanto la prova del godimento delle ferie da parte del lavoratore deve essere fornita, in base ai principi generali dell'onere probatorio, dal datore di lavoro; questi, nel caso, non soltanto non ha fornito la prova richiesta, ma in sostanza non ha neppure affermato che il lavoratore avesse goduto delle ferie negli anni precedenti e si è semplicemente limitato a richiedere la prova del rifiuto del godimento da parte del lavoratore.

Per quanto riguarda il secondo motivo del ricorso non è esatto dire, come afferma il ricorrente, che il Tribunale avrebbe negato qualsiasi rilevanza allo stato di crisi dell'azienda. In realtà il Tribunale ha affermato che il datore di lavoro non poteva esercitare il suo potere di fissazione del periodo delle ferie oltre l'anno di riferimento e che, a tal fine, non aveva alcuna rilevanza la situazione di crisi dell'azienda.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

La società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, spese che si liquidano come in dispositivo, e al pagamento degli onorari di avvocato, che si liquidano in favore del dott. Giorgio V. nella somma di lire 3.000.000.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le società ricorrenti, l'Ansaldo Industria in liquidazione S.p.A., in persona del suo liquidatore, e l'Ansaldo montaggi s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al dott. Giorgio V. le spese di questo giudizio di legittimità, spese che si liquidano in lire 23.000 e al pagamento degli onorari di avvocato che si liquidano in lire 3.000.000.

Così deciso in Roma, 13 giugno 2000

F.to Il Presidente

F.to il Consigliere Estensore

F.to il Collaboratore di Cancelleria

**Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2000**